

Spett.le Regione Toscana
Direzione Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale
Valutazione Ambientale Strategica, Opere
Pubbliche di Interesse Strategico Regionale
PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it

Livorno il 5 agosto 2021

OSSERVAZIONI ALLA DOCUMENTAZIONE INTEGRATIVA PRESENTATA SU RICHIESTA DELLA REGIONE TOSCANA IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA DI VIA POSTUMA EX DLGS. 152/2006 ARTT. 23 E SEGUENTI, L.R. 10/2010 ART. 43 COMMA 6 E ARTT. 52 E SEGUENTI, D.G.R. N. 931/2019, RELATIVA ALL'ESISTENTE IMPIANTO DESTINATO AL TRATTAMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI, UBICATO IN LIVORNO, VIA DEI FABBRI N. 5/7. PROPONENTE: IREOS S.P.A.

Sommario

OSSERVAZIONE N° 1: GESTIONE RIFIUTI URBANI	2
OSSERVAZIONE N° 2: CRITERI DI LOCALIZZAZIONE.....	4
OSSERVAZIONE 3: RISCHIO AMMONIACA	7
OSSERVAZIONE N° 4: EMISSIONI ODORIGENE.....	10
OSSERVAZIONE 5: IDROGENO SOLFORATO E IMPATTO SUI RECETTORI	12
OSSERVAZIONE N° 6: IMPATTI SANITARI	13
OSSERVAZIONE N°7: REPLICA ALLE CONTRODEDUZIONI DI RECOS	14
CONCLUSIONI	21

OSSERVAZIONE N° 1: GESTIONE RIFIUTI URBANI

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“Nell’elenco dei rifiuti conferibili (denominato “Allegato 1 – Elenco CER”) sono presenti numerosi codici EER di origine urbana appartenenti alla famiglia 20 “Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata” (sotto-famiglie 2001 e 2003); Si chiede al proponente di chiarire se intende o meno gestire rifiuti urbani, definendo, se del caso, tipologie e operazioni previste, tenuto conto della vigente disciplina in materia di privativa nello smaltimento;...”

RISPOSTA IREOS

“Ireos non esclude che nei prossimi anni, una volta riavvita l’attività e verificate le esigenze del sistema di gestione dei rifiuti urbani, possa essere avviata una collaborazione con il servizio pubblico locale per la gestione di specifiche tipologie di rifiuti urbani compatibili con le attività di gestione rifiuti operate dall’impianto di Livorno, quali in particolare l’inertizzazione (D9), la miscelazione (D13), la triturazione (D14), la selezione e cernita manuale (D14, R12) e il mero stoccaggio/messa in riserva per il conferimento a impianti terzi (D15/R13). A prescindere da tale eventualità, si rappresenta che è volontà dell’attuale gestore quella di confermare gran parte dei codici EER attualmente autorizzati dalla vigente A.I.A.”

OSSERVAZIONE n°1

In questo caso prima di autorizzare o comunque valutare positivamente (in sede dell’attuale procedimento di VIA ex post) occorrerebbe una variante alla vigente pianificazione di ambito e regionale in quanto gli impianti di gestione rifiuti non possono essere localizzati fuori da detta pianificazione. La variante richiede quindi una verifica di assoggettabilità a VAS. Occorre ricordare che la giurisprudenza in materia non permette di autorizzazione impianti di rifiuti in variante automatica alla pianificazione vigente sovraordinata a quella comunale, sia urbanistica che ambientale.

Si veda da ultimo la Corte Costituzionale con sentenza n° 76 del 21 Aprile 2021. La sentenza è interessante al di là del caso specifico perché ribadisce alcuni principi generali della vigente normativa in materia di pianificazione pubblica (regionale e di ambito) nella localizzazione degli impianti, nel loro dimensionamento in rapporto ai principi di autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) e di prossimità cioè di realizzazione degli impianti più vicino possibile alle aree di maggior produzione di rifiuti.

I principi generali affermati dalla Corte sono i seguenti:

- 1.** le Regioni esercitano le proprie competenze concernenti l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti, l'autorizzazione alle modifiche degli impianti esistenti in base a quanto previsto dai Piani regionali ex articoli 199 (Piano Regionale) e 200 (pianificazione di ambito) e nel rispetto dei principi di autosufficienza e prossimità;
- 2.** l’autosufficienza di ambito (regionale e provinciale) per la realizzazione di impianti di gestione rifiuti urbani non può avvenire al di fuori degli strumenti di pianificazione previsti dal DLgs 152/2006 ([QU!](#)) o con una iniziativa legislativa in deroga alla pianificazione vigente;
- 3.** si possono prevedere sospensione di procedimenti di autorizzazione di impianti di trattamento rifiuti in corso nelle more dell’aggiornamento del Piano o dei criteri regionali di localizzazione.

Quindi si possono sospendere le autorizzazioni non rilasciarle quando il piano sta per essere modificato/aggiornato

4. i principi affermati ai punti sopra riportati valgono solo per i rifiuti urbani non pericolosi e non anche per altri tipi vedi rifiuti speciali di origine industriale.

Si veda anche la sentenza 272/2020 dove si afferma che è nel procedimento di pianificazione pubblica: “che può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione, in attuazione dei principi di cui all’art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241[...]: efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza. Viene in tal modo garantita, in primo luogo, l’imparzialità della scelta, alla stregua dell’art. 97 Cost., ma poi anche il perseguimento, nel modo più adeguato ed efficace, dell’interesse primario, in attuazione del principio del buon andamento dell’amministrazione, di cui allo stesso art. 97 Cost.”; si vedano le sentenze Corte Costituzionale n. 69 del 2018 [QUI](#) e la citata in precedenza n. 116 del 2020”

Insomma è chiaro come sia inammissibile che si decida di autorizzare un impianto o un sito per gestire rifiuti urbani non previsti dalla pianificazione pubblica per poi adeguare ex post quest’ultima alla decisione presa preventivamente. Non solo ma sia la giurisprudenza costituzionale sopra esposta ma ancor di più il testo unico ambientale (articolo 199) chiariscono come spetti alla Pianificazione pubblica: *“l’analisi della gestione dei rifiuti esistente nell’ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l’efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti, nonché una valutazione del modo in cui i piani contribuiscono all’attuazione degli obiettivi e delle disposizioni della parte quarta del decreto”*. Questi principi valgono anche per gli impianti esistenti, non casualmente il comma 3 dell’articolo 119 include nei piani regionali rifiuti anche: *“(b) la ricognizione degli impianti di trattamento, smaltimento e recupero esistenti,…”*. Ad ulteriore conferma si veda Consiglio di Stato sentenza 4519/2021 che ha ribadito il principio di autosufficienza di ambito per i rifiuti urbani in relazione agli impianti di gestione degli stessi.

OSSERVAZIONE N° 2: CRITERI DI LOCALIZZAZIONE

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“si chiede al proponente di presentare una verifica dell’area impiantistica in rapporto ai criteri di localizzazione previsti nel paragrafo 3.5 dell’allegato 4 al PRB.”

RISPOSTA IREOS

Ireos riproduce nella documentazione di risposta (vedi relazione tecnica generale del 7 luglio 2021) i criteri escludenti penalizzanti e preferenziali dell’allegato di Piano 4.

OSSERVAZIONE

Si osserva che tra i criteri escludenti sussiste quello: *“Aree con presenza di insediamenti residenziali - all’interno di un centro abitato, senza considerare le case sparse - inferiori a 200 metri dal punto di scarico dei rifiuti; tale limite è posto a 500 metri qualora all’impianto siano conferiti rifiuti pericolosi;”*.

Secondo la risposta di Ireos alla richiesta di integrazioni della Regione relativamente a suddetto criterio *“L’impianto non ricade in aree residenziali. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri”*.

Le cose non stanno proprio come afferma Ireos. A pagina 13 del SIA presentato da IREOS SpA si legge che: In prossimità dell’area sono presenti infatti i seguenti insediamenti(Figura 3): 2. Ovest i primi nuclei insediativi di Livorno, primi recettori a circa 100 metri;

Non solo ma a Pagina 48 del SIA si legge: Dall’analisi del documento “STS – Strategie dello Sviluppo Sostenibile – Schede aree di intervento” (Piano strutturale del Comune di Livorno) emerge che: Descrizione Area inserita nel perimetro del Piano per insediamenti produttivi Picchianti su cui insistono attività produttive non compatibili con gli insediamenti abitativi limitrofi

Addirittura dallo stesso SIA si ricava che non di case sparse trattasi nel caso specifico ma di periferia urbana del centro di Livorno.

Inoltre come ha affermato molto recentemente il Consiglio di Stato con sentenza n° 7279 del 23 novembre 2020 ha considerato legittimo il diniego di autorizzazione di un impianto rifiuti speciali che era localizzato in zona caratterizzata dalla presenza di abitazioni (in forma di case sparse) nel raggio da un minimo di 25 metri in poi oltre ad una funzione sensibile, costituente un polo sportivo polifunzionale di rilievo, a meno di 100 metri di distanza. Questo nonostante che ci fosse stato un parere positivo dell’Arpa regionale (siamo in Abruzzo) e questo perché, secondo questa sentenza: *“Quanto all’assenza di alcun rischio scaturente dall’avvio dell’attività produttiva – dedotta sulla scorta di generiche affermazioni che l’impianto da realizzare non avrebbe prodotto in concreto emissioni dannose nell’atmosfera e nell’ambiente circostante e che le strutture poste nelle vicinanze non avrebbero potuto subire dei danni – mette conto ribadire che il Comitato di Coordinamento regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ha improntato il giudizio sul rispetto dei principi di precauzione e di prevenzione, non potendosi «in astratto» escludere che dal «trattamento di rifiuti non pericolosi» e dallo “stoccaggio di rifiuti relativamente pericolosi” possano derivare molestie alla popolazione della zona.”*

Risulta quindi particolarmente interessante il principio qui affermato per cui nel valutare la localizzazione di un impianto in rapporto all’impatto potenziale verso residenze civili ma più in generale siti sensibili sia da un punto di vista sociale ma anche ambientale e naturalistico occorre

ragionare anche in termini non solo di misure di mitigazione progettuali che possono escludere ex ante l'impatto ambientale dell'impianto rispetto alla sua localizzazione ma, secondo il principio di precauzione, anche di impatti futuri e possibili considerato che l'attività di un impianto di rifiuti si svolge nel tempo con una sua dinamica che potrebbe produrre impatti non prevedibili automaticamente al momento della sua realizzazione. Si veda il concetto di "proiezione futura" utilizzato dalla sentenza.

Non risulta che questi aspetti siano stati approfonditi, in termini di impatto ambientale e sanitario, dalla riposta di Ireos che si limita a prendere atto del dato numerico delle residenze per escludere il criterio penalizzante ma ammettendo la presenza di ricettori al di là del loro numero formale. Questa lacuna rileva ancora di più considerato che l'impianto in questione non ha mai avuto una VIA ordinaria preventiva al momento della sua realizzazione che valutasse la compatibilità dello stesso con il sito esistente, essendo mancata al momento della realizzazione dell'impianto una valutazione di quanto previsto al punto 3 dell'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 (contenuto dello Studio di Impatto Ambientale – SIA): *"3.La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche"*.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra espresso sempre l'allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana si afferma come criterio penalizzante per la localizzazione di impianti come quello di IREOS SpA anche: *"Aree con presenza di centri abitati, secondo la definizione del vigente codice della strada, che non possono garantire il permanere di una fascia di rispetto di 500 metri tra il perimetro dell'impianto e le aree residenziali ricedenti all'interno del centro abitato stesso;"*

Criterio anche questo che va interpretato nel senso sopra esposto.

Ireos nella sua risposta su questo criterio penalizzate, invece, si limita ad affermare che *"L'impianto è ubicato in zona industriale. Sono presenti tuttavia recettori abitativi a distanza inferiore di 500 metri"*

Si rileva inoltre che tra i criteri di localizzazione ex allegato IV al Piano Regionale Rifiuti della Toscana sono considerati escludenti: *"9. Zone di protezione speciale (ZPS) di cui al d.m. 17/10/2007 e relativa d.g.r.t. 454/2008;"*.

Sono considerati penalizzanti per la valutazione la localizzazione in: *"Aree SIC di cui alla l.r. 56/2000 e s.m.i. "Norme per la conservazione e la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche";"*.

Sul punto la risposta di Ireos è che entrambi i criteri sono rispettati dall'impianto esistente.

Si osserva che nonostante la relativa vicinanza di SIC la documentazione di IREOS non ha preso in considerazione neppure una verifica preventiva della necessità di uno Studio di Incidenza come previsto dall'articolo 5 del dpr 8 settembre 1997, n.357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).

Sul punto si rinvia alla Osservazione n°6 in sede di consultazione ordinaria precedente alla presentazione delle integrazioni da parte di Ireos. Si aggiunge solo che la risposta alle integrazioni

da parte di Ireos ignora le nuove linee guida nazionali ¹) approvate con Intesa Stato Regioni del 28 Novembre 2019, danno attuazione ai paragrafi 3 e 4 (2) dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE.

Secondo le nuove linee guida nazionali (punto 2.1.): "Lo screening di incidenza è introdotto e identificato dalla Guida metodologica CE sulla Valutazione di Incidenza art. 6 (3) (4) Direttiva 92/43/CEE "Habitat", come Livello I del percorso logico decisionale che caratterizza la VInCA. Lo screening, quindi, è parte integrante dell'espletamento della Valutazione di Incidenza e richiede l'espressione dell'Autorità competente in merito all'assenza o meno di possibili effetti significativi negativi di un Piano/ Programma/Progetto/Intervento/Attività (P/P/P/I/A - 3) sui siti Natura 2000".

¹ https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=19A0796800100010110001&dgu=2019-12-28&art.dataPubblicazioneGazzetta=2019-12-28&art.codiceRedazionale=19A07968&art.num=1&art.tiposerie=SG

² "3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica. 4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate"

³ piani, programmi progetti, interventi ed attività

OSSERVAZIONE 3: RISCHIO AMMONIACA

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“nel contributo ARPAT, in merito alle emissioni odorigene, vengono illustrate alcune proposte gestionali finalizzate all'abbattimento di composti che possono dar luogo a maleodoranze (quali, tra l'altro, la gestione degli scrubber per l'abbattimento delle ammine e dell'ammoniaca, l'adozione di specifici monitoraggi, ecc.), si chiede al proponente di valutare tali proposte ed implementare il proprio modello gestionale al fine di ridurre il potenziale disturbo sui recettori abitativi presenti nei dintorni dell'impianto;”.

RISPOSTA NELLE INTEGRAZIONI IREOS

Si veda allegato 4 “quadro emissivo” dove per l'ammoniaca si forniscono solo i dati di emissione 5 mg/Nm³

OSSERVAZIONE N° 3

Si riportano i limiti delle BAT UE con un approfondimento sulla ammoniaca per la quale non pare che il documento presentato da IREOS sia adeguatamente approfondito

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE

del 10 agosto 2018

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2018) 5070]

Tabella 6.7

Livelli di emissione associati alla BAT (BAT-AEL) per le emissioni convogliate nell'atmosfera di NH₃, odori, polveri e TVOC risultanti dal trattamento biologico dei rifiuti

Parametro	Unità di misura	BAT-AEL (media del periodo di campionamento)	Processo di trattamento dei rifiuti
NH ₃ ⁽¹⁾ ⁽²⁾	mg/Nm ³	0,3-20	Tutti i trattamenti biologici dei rifiuti
Concentrazione degli odori ⁽¹⁾ ⁽²⁾	ou _E /Nm ³	200-1 000	
Polveri	mg/Nm ³	2-5	Trattamento meccanico biologico dei rifiuti
TVOC	mg/Nm ³	5-40 ⁽³⁾	

⁽¹⁾ Si applica il BAT-AEL per l'NH₃ o il BAT-AEL per la concentrazione degli odori.

⁽²⁾ Questo BAT-AEL non si applica al trattamento di rifiuti composti principalmente da effluenti d'allevamento.

⁽³⁾ Il limite inferiore dell'intervallo può essere raggiunto utilizzando l'ossidazione termica.

Risoluzione Parlamento UE su attuazione direttive qualità aria (Documentazione Comunitaria)

Si tratta della Risoluzione del Parlamento europeo approvata il 25 marzo 2021 sull'attuazione delle direttive sulla qualità dell'aria ambiente: direttiva 2004/107/CE ⁽⁴⁾ e direttiva 2008/50/CE ⁽⁵⁾.

La Risoluzione rileva con preoccupazione che, mentre le emissioni della maggior parte degli inquinanti atmosferici continuano a diminuire in tutta l'Unione europea, le emissioni di ammoniaca (NH₃), soprattutto quelle derivanti dal settore agricolo, continuano ad aumentare, e costituiscono una difficoltà per gli Stati membri dell'UE in quanto ostacolano l'osservanza dei limiti dell'UE rispetto agli inquinanti atmosferici; sottolinea che, nelle aree urbane, le emissioni di ammoniaca rappresentano circa il 50% dell'impatto dell'inquinamento atmosferico sulla salute, in quanto l'ammoniaca è un precursore fondamentale del particolato; invita gli Stati membri a sfruttare i propri piani strategici nazionali nell'ambito della PAC come un'opportunità per combattere l'inquinamento atmosferico proveniente dal settore agricolo; chiede alla Commissione e agli Stati membri di valutare altresì le opzioni per mitigare queste emissioni nell'ambito della direttiva sulle emissioni industriali;

Relazione della Commissione al Parlamento UE: Prospettive aria pulita nella UE

Relazione 8 gennaio 2021 ⁽⁶⁾ della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulle prospettive in materia di aria pulita.

La relazione "*Air quality in Europe - 2020 report*" dell'Agenzia europea dell'ambiente (AEA) del novembre 2020 mostra che, nonostante negli ultimi decenni nell'UE le emissioni della maggior parte degli inquinanti atmosferici siano diminuite (cfr. figura sotto), l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare un problema significativo.

Per quanto riguarda l'ammoniaca, per l'UE nel suo complesso le misure dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico basterebbero appena per ottenere la riduzione delle emissioni corrispondente agli impegni di cui alla direttiva NEC.

Oltre il 90 % delle emissioni di ammoniaca nell'UE proviene dall'agricoltura, in particolare dall'allevamento del bestiame e dall'immagazzinamento e uso di fertilizzanti organici e inorganici. La nuova PAC deve fare la sua parte sostenendo la riduzione e contribuendo alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, mentre gli Stati membri devono sfruttare le nuove opportunità offerte, per esempio, dai proposti regimi ecologici all'interno dei piani strategici nazionali e dai proposti obiettivi strategici (compreso in materia di gestione delle risorse naturali come l'aria e l'acqua). È necessario perseguire una PAC con forti ambizioni ambientali e climatiche in modo da riflettere le priorità stabilite dal Green Deal europeo, in linea sia con la strategia "Dal produttore al consumatore" sia con la strategia sulla biodiversità.

Intanto a livello di limiti di emissioni della ammoniaca si è scelto è nettamente più alto di quello indicato dalle BAT della UE

Alla luce di quanto sopra riportato si conferma come la valutazione degli impatti si è limitata ad una visione formale delle applicazioni delle BAT anche per il caso ammoniaca. In altri termini non si è

⁴ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02004L0107-20150918&qid=1617366603031&from=IT>

⁵ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:02008L0050-20150918&qid=1617366669243&from=IT>

⁶ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2021:3:FIN&from=EN>

tenuto degli effetti moltiplicatori dell'inquinamento che l'ammoniaca può avere su altri inquinanti (a cominciare dalle polveri) e quindi dell'aumento dell'impatto sulla salute pubblica a prescindere dal rispetto delle BAT ufficiali.

In questo senso non si sono valutati scenari di impatto diversi che avrebbero potuto portare all'applicazione di deroghe alle BAT ufficiali.

OSSERVAZIONE N° 4: EMISSIONI ODORIGENE

RICHIESTA INTEGRAZIONI DA PARTE DELLA REGIONE

“si chiede al proponente di introdurre tra gli inquinanti dell'emissione E4 un valore limite o di soglia per il parametro “odore” (il settore modellistica di ARPAT suggerisce un impatto olfattivo complessivo dell'installazione non superiore a 500 ou/m3);”

INTEGRAZIONI PRESENTATE DA IREOS

Si veda documento allegato 2 piano gestione odori e allegato 4 quadro emissivo.

OSSERVAZIONE N° 4

Si osserva che il piano non rispetta la richiesta del limite di 500 ou/m3 chiesto da Arpat. Nell'allegato 4 si fa riferimento al valore di 1000.

Il limite della BAT UE va da un minimo di 200 a 1000, quindi si applica il limite massimo previsto dalle BAT.

Un limite intorno alle 300U.O/m3 sia già molto significativo sotto il profilo dell'impatto sanitario. Occorre inoltre sottolineare che secondo la norma della Regione Lombardia (D.g.r. 1 agosto 2003 - n. 7/13943) dovranno essere redatte delle mappe di impatto dove devono essere riportati i valori di concentrazione orarie di picco di odore (non le medie dei valori di emissione massimi di 200/300 unità odometriche in uscita dal biofiltro) al 98° percentile su base annuale, così come risultanti dalla simulazione, a 1, 3 e 5 unità odometriche per metro cubo di aria. Si tenga presente, afferma la Regione Lombardia, che a 5 unità odometriche il 90-95% della popolazione percepisce l'odore.

Riguardo al sistema di segnalazioni individuato dal documento dell'allegato 2 appare questo al di sotto di quanto articolato nella sopra menzionata norma lombarda.

L'allegato III alla Delibera Giunta Regionale Lombardia del 15 febbraio 2012 - n. IX/3018, disciplina la Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo da parte della popolazione residente.

La **norma Lombarda** in generale individua **varie fasi** per affrontare il controllo delle emissioni odorigene da impianti come quello di Saliceti.

Se viene superata la **Fase A** che consiste nel preliminare accertamento della sussistenza di elementi di disagio presso la popolazione.

Quindi, applicando la norma Lombarda, si dovrebbe passare alla **Fase B** verifica dell'impatto olfattivo. Questa fase dovrà concludersi con la definizione, attraverso le risultanze della simulazione del modello di dispersione, della rappresentazione delle linee di iso concentrazione orarie di picco di odore al 98° percentile (mappe di impatto, (non le medie dei valori massimi di 200/300 unità odometriche ordinarie), tenendo conto dei **Criteri di Valutazione** stabiliti sempre dalla norma Lombarda. I criteri di valutazione sono quelli che affermano:

1. a 5 unità odometriche il 90-95% della popolazione percepisce l'odore
2. verificato l'impatto odorigeno dell'attività sul territorio circostante, andranno caratterizzate le sezioni dell'impianto che causano emissioni odorigene e giustificato un loro eventuale mancato confinamento
3. devono inoltre essere valutate le prestazioni a carico dei sistemi di abbattimento necessari per raggiungere i risultati calcolati.

4. in caso di nuovo impianto dovrà essere scelto il sistema di trattamento degli effluenti opportuno per singolo punto di emissione e indicato il valore di portata di odore massimo che può essere emesso dalla singola emissione tale che, sommando tutte le emissioni dello stabilimento, venga garantito il rispetto dei risultati della simulazione. Il **punto 4** appare significativo in relazione alla questione delle “medie” dei valori rilevati. Questo punto afferma sempre la norma Regionale Lombarda si applica anche agli impianti esistenti: *“in caso di conclamate problematiche olfattive che interessano il territorio”*. Appare ovvio che le problematiche siano ampiamente “conclamate” a Saliceti!

5. sulla base dei punti precedenti si procederà ad un **aggiornamento dell’autorizzazione** prescrivendo il rispetto del limite della portata d’odore così come calcolata dalla simulazione numerica effettuata. Si potrà arrivare anche ad obbligare il gestore dell’impianto a presentare un piano d’adeguamento per il rispetto criteri previsti dalla presente linea guida che dovrà contenere le azioni tecniche e gestionali e i tempi necessari per l’adeguamento (**FASE C**).

L’allegato III citato definisce una strategia di approccio alla Fase A di indagine delle problematiche olfattive per impianti esistenti.

La strategia proposta vuole perseguire gli scopi seguenti:

1. offrire percorsi definiti, trasparenti e condivisi per conseguire il contenimento del disturbo olfattivo, evitando l’esacerbarsi di contrasti e il radicarsi di contrapposizioni;
2. permettere di rilevare in modo quanto più possibile oggettivo il grado di disturbo olfattivo percepito e dimostrare la relazione causa-effetto fra una certa emissione in atmosfera e tale disturbo olfattivo, affinché siano garantiti sia il diritto del gestore dell’impianto ad esercire l’attività produttiva nel rispetto delle disposizioni cogenti, sia il diritto a salvaguardare la qualità dell’ambiente.
3. accrescere la fiducia della popolazione nella risoluzione del conflitto, mediante un equilibrato confronto tra le parti, mediato dall’Autorità locale. La strategia proposta è volta a fornire uno strumento utile:
 - 3.1. al Sindaco, affinché egli possa svolgere il ruolo di autorità sanitaria locale ai sensi dell’art. 32 della legge n. 833/1978 e dell’art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, e di vigilanza e tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico;
 - 3.2. alla popolazione residente, eventualmente raccolta in associazioni, affinché partecipi in modo attivo, informato e consapevole al monitoraggio ed al contenimento del disturbo olfattivo percepito;
 - 3.3. ai gestori degli impianti di possibili fonti di odore che generano disturbo fra la popolazione, affinché le richieste che eventualmente perverranno ad essi dall’Autorità locale di contenere le emissioni siano supportate dal riscontro oggettivo e circostanziato del grado di disturbo olfattivo prodotto e dalla dimostrazione che tale disturbo sia effettivamente prodotto da una certa emissione.

OSSERVAZIONE 5: IDROGENO SOLFORATO E IMPATTO SUI RECETTORI

RICHIESTA INTEGRAZIONI REGIONE

“in relazione allo studio 2020 presentato: si chiede di indicare per ognuno dei recettori discreti individuati la distanza dall’impianto; per l’idrogeno solforato si chiede di valutare anche la soglia olfattiva prevista dal WHO;”.

INTEGRAZIONI DI IREOS

Nell’allegato 4 quadro emissivo si prevede un valore di 1 mg/Nm³.

OSSERVAZIONE N° 5

Siamo lontani dai limiti OMS

Concentrazione	Riferimento individuato
150 µg/m ³ media 24 ore	WHO Guidelines ed. 2000
100 µg/m ³ > 1-14 giorni (valore medio sul periodo)	WHO-IPCS
20 µg/m ³ fino a 90 giorni (valore medio sul periodo)	WHO-IPCS

Si ricorda come la soglia olfattiva di questo inquinante è molto bassa: da 0.7µg/mc a 14 µg/mc. Alcuni soggetti sono in grado di percepire l'odore già a 0.2 µg/mc (soglia olfattiva OMS da "Air quality guidelines WHO", anno 1999), in corrispondenza di 7 µg/mc la quasi totalità dei soggetti esposti distingue l'odore caratteristico.

OSSERVAZIONE N° 6: IMPATTI SANITARI

RICHIESTA INTEGRAZIONI REGIONE

Approfondire gli impatti sanitari dell'impianto

INTEGRAZIONI DI IREOS

Presentato studio con documento allegato 10 Parere impatto sanitario dell'impianto.

OSSERVAZIONE N° 6

In primo luogo si osserva che gli inquinanti di riferimento presi in considerazione dal documento allegato 10 di IREOS sono limitativi rispetto alla qualità delle emissioni dell'impianto, sia solo di esempio il mancato riferimento alle emissioni odorigene di per fattore non solo di fastidio ma di impatto sanitario specifico a prescindere dalla speciazione degli inquinanti primari che le producono. Sia sufficiente quanto affermato dal manuale APAT che già nel 2003 affermava a pagina 38: *"...la presenza di cattivi odori altera l'equilibrio psicofisico della persona, producendo uno stato di malessere tale da condizionarne il comportamento. Il primo effetto nocivo riscontrabile è pertanto collegato alla sensazione odorosa sgradevole che può altresì provocare delle attività riflesse a livello gastrico, salivare, cutaneo"*. Senza considerare che con il Decreto Legislativo 30 luglio 2020, n.102 le emissioni odorigene sono entrate pienamente nelle definizioni del DLgs 152/2006 articolo 268: *"f-bis) emissioni odorigene: emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena;"*.

In secondo luogo non viene preso in considerazione quanto affermato dalle linee guida Ispra SNPA "PER LA VALUTAZIONE INTEGRATA DI IMPATTO AMBIENTALE E SANITARIO (VIIAS) NELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (VAS, VIA, AIA)". Secondo le linee guida per una stima puntuale di un possibile impatto sulla salute non è sufficiente verificare se i limiti imposti dalla normativa vengano superati o meno, ma bisogna sapere ad esempio se nell'area interessata è presente una situazione critica di qualsiasi tipo, che può essere dovuta alla presenza di una fonte (o più fonti) concomitante (concomitanti) di inquinamento, ad una comunità particolarmente a rischio per una patologia, a condizioni meteorologiche od orografiche particolari che non favoriscono la dispersione degli inquinanti (7).

Inoltre non sono stati, come invece chiedono le linee guida, coinvolti i diversi portatori d'interesse o quanto meno non risulta dal Parere presentato da IREOS.

Infine come risulta dallo studio Sentieri (citato anche dalle linee guida VIIAS dell'Ispra – SNPA)) sussiste un eccesso di malformazioni congenite è stato osservato nel 50% dei 15 Siti studiati tra il 2002-2015: in Toscana le criticità riguardano le città di Livorno e Piombino che sono per lo più caratterizzate dalla presenza di attività industriali complesse. Questi dati sono totalmente rimossi a conferma della più generale rimozione dell'impatto cumulativo con le attività inquinanti esistenti nell'area.

⁷ A titolo esemplificativo le Linee Guida riportano dei link presso cui è possibile scaricare o acquistare tali tipi di software: <http://www.eea.europa.eu/publications/GH-07-97-595-EN-C2/iss3c1h.html>
http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/our_activities/publichealth/risk_assessment_of_Biocides/euses/euses/?searchterm=Non
e <http://www.environment-agency.gov.uk/business/topics/permitting/36414.aspx>
<http://www.rem.sfu.ca/toxicology/models/ecofate/> <http://www.epa.gov/athens/research/frames.html>
<http://www2.epa.gov/exposure-assessment-models> <http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/efast.htm>
http://ofmpub.epa.gov/sor_internet/registry/systemreg/home/overview/home.do

OSSERVAZIONE N°7: REPLICA ALLE CONTRODEDUZIONI DI IREOS

RICHIESTA INTEGRAZIONI REGIONE

“si chiede al proponente, di contro-dedurre le osservazioni presentate dal Comitato Livorno nord e pubblicate sul sito internet della Regione Toscana, all'indirizzo indicato in premessa;”

CONTRODEDUZIONI PRESENTATE DA IREOS E NOSTRE REPLICHE

Per comodità di esposizione si riportano tra virgolette ed in corsivo le controdeduzioni di IREOS e subito dopo la nostra osservazione di replica

IREOS: *“non è possibile valutare “ora per allora” soluzioni impiantistiche inerenti ad attività di trattamento di rifiuti ed emissioni associate all'impianto, regolarmente autorizzate in passato dalle Autorità Competenti.”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: Questa risulta affermazione apodittica e non motivata non casualmente nelle nostre prime osservazioni citavamo la sentenza della Corte di Giustizia (12 novembre 2019 causa C-261-18) che tra l'altro ha avuto modo di affermare come LA VIA EX POST DEVE VALUTARE L'IMPIANTO FIN DALLA SUA COSTRUZIONE per cui: una valutazione effettuata nel contesto di tale procedura di regolarizzazione, dopo l'installazione e la messa in servizio di un impianto, non può limitarsi all'impatto futuro di quest'ultimo sull'ambiente, ma deve prendere in considerazione altresì l'impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione.

In altri termini quello che IREOS rimuove è che la VIA ex post come interpretata dalla Corte di Giustizia ma anche dalla giurisprudenza nazionale (Corte Costituzionale con sentenza n. 209 del 2011) deve dimostrare non la compatibilizzazione ex post dell'impianto esistente ma la compatibilità di un impianto come quello di IREOS con il sito attuale oggi tenuto conto dell'impatto prodotto fino a questo momento. Se la compatibilizzazione si dimostra non possibile l'impianto può essere demolito o spostato. Se così non fosse la VIA ex post diventerebbe una modalità procedurale che surrettiziamente aggira la ratio della VIA, con qualche prescrizioni in più come se fossimo di fronte ad una semplice adeguamento di una autorizzazione esistente, che è quella di prevenire l'impatto ambientale e sanitario di un impianto o attività.

IREOS: *“Peraltro, le presunte “lacune” del SIA evidenziate dal Comitato, si riferiscono ad aspetti che, come analizzato nei successivi punti, non sono pertinenti al caso in esame o, comunque, di scarsa rilevanza”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: Questa affermazione è un chiaro tentativo di delegittimare preventivamente quanto espresso nelle nostre prima osservazioni. In realtà i parametri su cui sono state sollevate le nostre lacune sono di grande rilievo in un procedimento di VIA come quello oggetto riguardando:

1. salute pubblica,
2. rischi incidenti rilevanti sia in sé che come effetto indiretto di peggioramento del rischio incidentale per impianti classificati Seveso,
3. impatto cumulativo,

4. tutela biodiversità.

IREOS: *“parametro salute pubblica.”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: Nelle nostre prime osservazioni avevamo già chiarito che l'impianto in oggetto non era assoggettato all'obbligo di una VIIAS ma avevamo illustrato come comunque il parametro salute pubblica dovesse essere oggetto del SIA. IREOS poi cita una sentenza del TAR Umbria rimuovendo le varie sentenze del Consiglio di Stato che dimostrano la necessità di valutare il rischio salute pubblica per impianti inquinanti come quello in oggetto e che hanno portato a dichiarare la illegittimità di atti di valutazione e autorizzazione che non hanno debitamente svolto tale valutazione:

Consiglio di Stato n. 1820 del 2017 (con passaggio citato nelle nostre prime osservazioni)

Consiglio di Stato n° 7279 del 23 novembre 2020

Consiglio di Stato n°2964 del 11 maggio 2020

Consiglio di Stato 2248 del 6 aprile 2020

Consiglio di Stato n° 184 del 9 Gennaio 2020

Consiglio di Stato n°983 del 11 febbraio 2019)

Giusto le più recenti e significative.

Relativamente allo studio depositato da IREOS sulla base delle richieste di integrazioni della Regione abbiamo trattato, in precedenza, nella OSSERVAZIONI N°6.

IREOS: *“L'impianto allo stato attuale risulta non attivo e non è quindi possibile effettuare un confronto puntuale con le soglie di riferimento per l'applicazione della Seveso”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: nelle nostre prime osservazioni non abbiamo sollevato il problema della applicabilità della Seveso III all'impianto in questione ma semmai che il SIA presentato non aveva valutato in modo adeguato il rischio di incidente industriale così come previsto dall'allegato VII alla Parte II del DLgs 152/2006 relativo al contenuto dello SIA che prevede alla lettera d) punto 5 anche la verifica del rapporto tra rischio di incidente dell'impianto con salute ambiente e paesaggio, a conferma di veda la lettera g) del punto 5 secondo la quale devono essere descritti i probabili impatti in relazione alle sostanze utilizzate nell'impianto.

Peraltro il fatto che l'impianto sia fermo, essendo esistente, non rende impossibile valutare sia pure in termini di stime il superamento o meno delle soglie per la applicazione della Seveso. Anzi non casualmente nel 2018 un gruppo di lavoro (Ispra, Inail, Arpa,) ha predisposto linee guida per valutare la vetustà degli impianti esistenti classificati Seveso definendo una metodologia utilizzabile sia ad impianti attivi che fermi.

IREOS: *“Per quanto riguarda il Piano di Emergenza Interno, lo stabilimento è già dotato di un PEI elaborato dal precedente gestore. Tuttavia IREOS, a seguito del suo insediamento, ha rielaborato un nuovo PEI, che nelle prossime settimane sarà formalizzato alle autorità competenti a norma di legge.”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: con la riportata affermazione IREOS conferma i ritardi nella redazione prima di tutto del Piano di Emergenza Esterno ma anche Interno. Nelle nostre prime Osservazioni

richiamavamo il fatto che il Piano di Emergenza Interna per gli impianti esistenti deve essere predisposto entro 90 giorni a partire dal 4/12/2018. Per il Piano di Emergenza Esterno una volta inviati dal gestore al Prefetto i dati utili, quest'ultimo deve redigerlo entro 12 mesi da detto invio. Ricordiamo che stiamo parlando di impianto esistente.

Le controdeduzioni di IREOS peraltro non dimostrano il rispetto delle Circolari che citiamo nelle nostre prime osservazioni: Circolare n. 1121 del 21 gennaio 2019, che ha sostituito una precedente Circolare del 2018.

IREOS: *“Oltre a quanto espresso relativamente all’osservazione n. 3 (Impianto non ricadente in SEVESO III) si evidenzia che l’area in cui sorge lo stabilimento non è interessata dalle zone a rischio indicate nel QC Quadro Conoscitivo Allegato C ELABORATO TECNICO R.I.R del Piano Strutturale 2 del Comune di Livorno.”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: IREOS nelle sue controdeduzioni rimuove quanto da noi affermato nelle prime Osservazioni. In particolare il Piano Strutturale del Comune di Livorno che colloca tra insieme e invarianti strutturali nella UTOE 10 di Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (RIR): ENI, Chedditte, la cui disciplina sarà definita dal Piano Operativo in conformità alle specifiche disposizioni di settore in materia di attività a rischio di incidente rilevante (RIR).

Quindi se è vero che la VIA ex post deve valutare l’impianto in questione come fosse costruito ora non si può rimuovere (per valutarne appunto la compatibilità con il sito secondo le indicazioni riportate dall’allegato VII) sia la presenza di industrie a rischio di incidente rilevante ma anche che sotto il profilo del controllo urbanistico (articolo 22 DLgs 152/2006) la disciplina del contesto di area vasta, quindi compreso il sito dell’impianto in oggetto, dovrà essere rivista con il P.O.

Si ricorda che secondo il DLgs 105/2015 (allegato 2) nel Rapporto di Sicurezza devono essere identificati anche siti di attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e di aree, insediamenti e progetti urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino;

A conferma che non sia sufficiente per valutare il rischio di incidente rispetto all’area urbanizzata o da urbanizzare limitrofa ad uno stabilimento classificato Seveso si veda Consiglio di Stato sezione IV sentenza n. 371 del 2015 che appunto ritiene necessario valutare anche il rischio oltre l’area definita dalle curve di danno di RIR allegato al Piano Urbanistico Comunale.

IREOS: *“Si evidenzia infine che il dato formale della classificazione urbanistica dell’area in contrasto con l’intervento proposto non costituisce di per sé ostacolo al rilascio dell’autorizzazione ambientale, in quanto è la stessa autorizzazione ad avere l’effetto di variare automaticamente lo strumento urbanistico. La disposizione di cui all’art. 208 comma 6 del d.lgs. 152/2006 va quindi intesa nel senso che la localizzazione dell’impianto può essere autorizzata anche su un’area incompatibile secondo le previsioni dello “strumento urbanistico”, il quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell’impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura di variazione dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore”*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: in realtà la giurisprudenza del Consiglio di Stato (IREOS si limita a citare una sentenza del TAR Piemonte) ha affermato esattamente il contrario di quanto affermato nelle controdeduzioni del proponente. L’articolo 208 non produce alcuna automatica variante ex lege ma la non conformità urbanistica deve essere valutata in sede di Conferenza dei Servizi ma anche della

VIA se questa anticipa la procedura di autorizzazione finale o di revisione della autorizzazione esistente.

Oltre alle sentenze del Consiglio di Stato citate nella nostra prima osservazione si veda Consiglio di Stato, sentenza n° 4991 del 10 agosto 2020, che ha confermato un precedente indirizzo (sentenza n° 4734 del 2019) sul potere di pianificazione comunale prevalente a determinate condizioni di adeguata motivazione sulle autorizzazioni agli impianti di gestione rifiuti comprese le modifiche agli impianti esistenti. In particolare la nuova sentenza riconosce il diritto del Comune di opporsi, in conferenza dei servizi, alla autorizzazione all'aumento delle quantità e qualità dei rifiuti trattati in un impianto esistente in quanto con variante generale al piano urbanistico comunale aveva variato la destinazione urbanistica della zona interessante a residenziale. Sui due commi dell'articolo 208, sopra citato, il Consiglio di Stato fa una affermazione di interpretazione generale: *“la norma richiamata è significativa della volontà del legislatore di coordinare in modo armonico l'esercizio dei concorrenti poteri di pianificazione spettanti ai diversi livelli di governo del territorio e, secondo il consolidato indirizzo ermeneutico seguito dalla giurisprudenza costituzionale, appare anzi doverosa la leale collaborazione degli enti territoriali nel rispetto delle reciproche prerogative, anche costituzionalmente tutelate.”*

Nel caso specifico, secondo il Consiglio di Stato: *“il provvedimento provinciale impugnato è stato difettoso in punto di motivazione, perché ha mancato di illustrare, in modo per l'appunto adeguato, le ragioni per le quali il dissenso manifestato dal Comune è superabile.”*. Insomma mentre l'indirizzo della giurisprudenza del Consiglio di Stato aveva ad oggi affermato che il Comune si può opporre in sede di Conferenza dei Servizi alla automaticità della variante per effetto della autorizzazioni ma lo deve fare motivando adeguatamente, ora la nuova sentenza afferma che anche l'ente autorizzatore se occorre una variante alla destinazione urbanistica deve dimostrare che i motivi che stanno alla base della autorizzazione sono superiori a quelli della vigente destinazione urbanistica dell'area.

Non solo ma tornando specificamente al procedimento di VIA in corso, IREOS rimuove quanto citato dal Piano strutturale di Livorno nelle nostre prime osservazioni. Rispetto a questo quadro il SIA presentato da IREOS svolge una analisi meramente descrittiva delle norme di pianificazione rinviando il tutto alla futura approvazione del P.O. Dalle controdeduzioni di IREOS si conferma come non esista una valutazione nel SIA dell'impatto che la presenza dell'impianto (che si ripete nella VIA ex post deve essere valutato come fosse realizzato ora) può avere e potrà avere rispetto alla conformità urbanistica vigente e futura.

IREOS: *“si fa riferimento a quanto emerso dal parere contenuto nel contributo tecnico istruttorio del Settore “Tutela della natura e del Mare” della Regione Toscana (Protocollo R.T. n. AOOGR/AD Prot. 0314695 del 16/09/2020) in cui si esclude il possibile impatto sulle zone di interesse, ribadendo che lo stabilimento ubicato in una zona “senza particolari connessioni ecologiche con aree di interesse conservazionistico”.*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: Il Parere del settore regionale citato da IREOS fa riferimento alla non necessità di uno Studio di Incidenza e relativa Valutazione di Incidenza. Nelle nostre osservazioni solleviamo un altro problema partendo dal fatto che l'impianto in questione non ha mai avuto una VIA a partire dal momento in cui è stato realizzato e poi consolidato nonostante che lo stesso SIA del proponente a pagina 13 affermi: *“In prossimità dell'area sono presenti infatti i seguenti insediamenti(Figura 3):... 8. Nord Est, l'oasi della Contessa, 2,2 Km;...”.*

Come abbiamo illustrato nelle nostre prime osservazioni proprio per la natura della VIA ex post illustrata anche in queste repliche (vedi in precedenza in questa Osservazione n°7) era necessario

uno screening di incidenza che non è stato svolto. Peraltro le motivazioni di IREOS per cui non ci sarebbe impatti sui siti Habitat in vicinanza dell'impianto non hanno un carattere oggettivo ma generico facendo riferimento solo a distanze lineari peraltro anche queste poco significative addirittura una sotto i due KM l'altra di poco sopra. Come affermano le linee Guida UE poi riprese dalle linee guida nazionali (in Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019): *“qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito è sottoposto a un'opportuna valutazione dell'incidenza che ha sullo stesso tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, **quando non possa essere escluso, sulla base di elementi obiettivi**, che esso, da solo o in combinazione con altri piani o progetti, pregiudichi significativamente il detto sito.”*

In realtà lo screening di incidenza poteva essere utile per dimostrare la coerenza di quanto affermato da IREOS con le misure di conservazione dei siti in questione.

IREOS: *“Si ritiene in particolare che l'alternativa della mancata ripresa dell'attività debba essere prontamente scartata, in quanto l'impianto opera in conformità ad autorizzazioni legittimamente conseguite, garantisce lo svolgimento di un servizio utile per il comparto industriale e, una volta che verrà ripresa l'attività, comporterà significativi vantaggi da un punto di vista sociale, in funzione del livello di occupazionale previsto dall'impianto a regime. Preme infatti evidenziare, come già riportato nella documentazione presentata, che l'impianto risponde a un'esigenza di smaltimento rifiuti che risulta rilevante e a cui è necessario rispondere in maniera adeguata anche per limitarne gli impatti connessi”.*

OSSERVAZIONE DI REPLICA: IREOS nelle sue controdeduzioni conferma una visione riduzionistica della VIA ex post escludendo a priori la possibile chiusura dell'impianto se dimostrato incompatibile. La compatibilità dell'impianto con il sito non può fondarsi principalmente come svolge IREOS con il fatto che l'impianto svolge un servizio utile per il comparto industriale (peraltro il riferimento a questo comparto rende contraddittoria la richiesta di trattare rifiuti urbani vedi sopra Osservazione n° 1). In questo modo si viola la ratio della VIA (a cui la VIA ex post è parificata dalla citata giurisprudenza europea e nazionale) sfalsando preventivamente la valutazione del bilanciamento di tutte le alternative possibili compresa la zero.

In questo modo si viola il carattere di procedimento a discrezionalità mista (tecnico amministrativa) del procedimento di VIA come affermato dal Consiglio di Stato (sez. V 02 ottobre 2014 n. 4928, Consiglio di Stato sez. IV 09 gennaio 2014 n. 36) per cui la VIA implica dunque *“una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio-economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione-zero; in particolare, la natura schiettamente discrezionale della decisione finale e della preliminare verifica di assoggettabilità, sul versante tecnico ed anche amministrativo, rende fisiologico che si pervenga ad una soluzione negativa ove l'intervento proposto cagioni un sacrificio ambientale superiore a quello necessario per il soddisfacimento dell'interesse diverso sotteso all'iniziativa; da qui la possibilità di bocciare progetti che arrechino vulnus non giustificato da esigenze produttive, ma suscettibile di venir meno, per il tramite di soluzioni meno impattanti in conformità al criterio dello sviluppo sostenibile e alla logica della proporzionalità tra consumazione delle risorse naturali e benefici per la collettività che deve governare il bilanciamento di istanze antagoniste”.*

IREOS: *“In merito all'applicazione dell'art. 27 bis del d.lgs. 152/2006 si ritiene pertanto che il procedimento sia in linea con quanto previsto nella Delibera n. 931 del 2019.”*

OSSERVAZIONI DI REPLICA: intanto occorre chiarire che l'articolo 27-bis non distingue tra VIA ordinaria e VIA ex post e in materia ambientale le norme nazionali prevalgono su quelle regionali e quando sussistono in parallelo procedure di VIA con **Procedura di autorizzazione (AIA) la procedura dell'articolo 27-bis è obbligatoria per le Regioni.**

Inoltre le controdeduzioni di IREOS rimuovono quanto da noi affermato nelle prime osservazioni. Il procedimento di VIA postuma in oggetto è stato avviato con apposita istanza della ditta IREOS SpA in data 16 settembre 2020. Con Decreto n° 20800 del 18/12/2019 è stata autorizzata la voltura dell'AIA rilasciata nel 2014 all'impianto in questione. Nel Decreto di volturazione dell'AIA si afferma che entro il 30 giugno 2020 la ditta IREOS SpA deve presentare la documentazione di riesame dell'AIA volturata ai fini di rinnovo. Risulta quindi dagli atti sopra riportati che la procedura di riesame AIA viene a sovrapporsi anche temporalmente con la procedura di VIA ex post in corso, quindi andava applicato l'articolo 27-bis unificando le due procedure.

IREOS: controdeduce affermando in sintesi che la mancanza di Parere sanitario del Sindaco ex comma 6 articolo 29-quater dlgs 152/2006 non è obbligatoria. Cita in questo senso una sentenza del TAR Toscana.

OSSERVAZIONI DI REPLICA: nelle nostre prima osservazioni abbiamo ampiamente dimostrato la obbligatorietà di questo parere e quindi rinviando a quanto espresso. Rileviamo che lo stesso Comune di Livorno con deliberazione del Consiglio Comunale dello scorso 17 giugno 2021 che impegna l'amministrazione comunale a redigere con il supporto ASL il suddetto Parere colmando quindi una lacuna fondamentale nel procedimento di rilascio dell'AIA in palese contraddizione con quanto affermato da IREOS e dalla sentenza del TAR Toscana.

IREOS: sull'impatto cumulativo IREOS si limita a fare riferimento al SIN di Livorno.

OSSERVAZIONI DI REPLICA: le controdeduzioni di IREOS rimuovono quanto affermato nelle nostre prime osservazioni dove facevamo riferimento a quanto peraltro affermato nello stesso SIA del proponente: *“La zona dove ricade lo stabilimento di IREOS SPA fa parte della UTOE 10 ⁽⁸⁾: Si riporta di seguito quanto emerso dalle schede UTOE definite all'interno del Piano Strutturale 2: UTOE n.10 “Descrizione Tale parte di città presenta una significativa varietà di impianto e differenti gradi di specializzazione ed è in parte ricompresa nei siti inquinati di interesse nazionale (SIN) e regionale (SIR) di Livorno come delimitati a seguito del D.M. 22 maggio 2014. Le aree a ovest della via Aurelia nord sono infatti caratterizzate dalla presenza della raffineria ENI (totalmente inclusa nel SIN) e da unità locali estese su superfici fondiarie rilevanti, a loro volta incluse nel SIR, e in alcuni casi corrispondenti a siti industriali di recente dismissione; l'area posta tra il torrente Ugione e via di Pian di Rota è invece caratterizzata da attività attinenti il ciclo dei rifiuti industriali; il gruppo di aree poste ad est della via Aurelia nord, ricomprese nel Piano per insediamenti produttivi Picchianti, nell'ambito delle ex officine San Marco (via Sicilia) presenta invece una notevole varietà di funzioni, non solo produttive artigianali ma anche commerciali o relative a servizi tecnologici (termovalorizzatore). Per quest'ultimo insieme di aree, estremamente prossime al tessuto residenziale, occorrerà individuare, con il livello di dettaglio che caratterizza il Piano Operativo, la compatibilità tra attività insediate o insediabili e funzioni urbane limitrofe”*

⁸ https://maps1.lidpgis.it/livornosit/?q=schede_utoe&normativa= ps&tabella= schede_utoe&nodo=57


Ebbene sul punto si conferma quanto affermavamo nelle nostre prime osservazioni e cioè che interpretando la norma alla luce dei principi espressi in materia di VIA postuma come descritti nella OSSERVAZIONE 1 come pure della sopra citata DGR 931/2019, risulta con chiarezza che per impianti esistenti rispetto ai quali deve essere valutato l'impatto cumulativo con l'impianto oggetto della presente procedura di VIA postuma non possa non considerarsi anche quello con altri impianti e attività inquinanti nell'area interessata dal sito.

CONCLUSIONI

Viste integrazioni progettuali nonché le controdeduzioni di IREOS alle nostre osservazioni, si ritiene che non sussistano le condizioni per rilasciare un giudizio positivo di compatibilità ambientale all'impianto esistente questo alla luce delle lacune progettuali istruttorie e procedurali evidenziate sia nelle nostre prima Osservazioni che in quelle ora presentate in sede di consultazione per le Integrazioni di IREOS. Inoltre si ritiene che fino alla redazione dello studio sanitario richiesto dal Consiglio Comunale di Livorno con deliberazione del 17 giugno 2021 non sussistano le condizioni sostanziali e formali per rilasciare il rinnovo dell'AIA all'impianto in oggetto.


Per il Comitato Livorno Nord

Il Presidente (Lorenzo Calamita)



.....

Un Consigliere (Umberto Artz)



.....